

## ALLEGATO I

### LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I del dell'allegato I Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s. m. e i., che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, i bioregolatori e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità Competente Locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'Autorità Competente Locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che defengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

#### Formazione

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli I.ZZ.SS. e dall'Autorità Competente Locale (ACL) in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi nelle aree di restrizione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine e nell'allegato 4 della presente ordinanza) La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

## Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità Competente Locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

## Gestione delle carcasce

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasce dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del Reg. (UE) 2020/687. Le carcasce degli animali abbattuti in zona di restrizione II, ai sensi dell'art. 3 comma X laddove non sia possibile l'autoconsumo per uso domestico privato o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, sono destinate alla distruzione. Le carcasce degli animali abbattuti in zona di restrizione I possono andare all'autoconsumo per uso domestico privato, essere ceduti da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale o ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del Reg. (UE) 2020/687. i sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) punto ii della presente Ordinanza.

## Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasce deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati.
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento.
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

## Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto Faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasce di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità Competente Locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature.
- acqua corrente ed elettricità.
- cella frigo/frigorifero o congelatore.
- pavimenti e pareti lavabili.
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento.
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali.
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario.
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento.
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

## Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal Regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA. Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA e relativi visceri.

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità Competente Locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità Competente Locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

## ALLEGATO 2

### MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA CON NUMERO SUPERIORE ALLE 20 PERSONE.

#### TREKKING

- a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
- c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
- d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% ( vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA.
- f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;
- g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone;
- h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
- i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

#### BIKING

Nell'ambito di questa attività occorre:

- a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% (vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA);
- b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

### **PESCA DILETTANTISTICA**

Nella zona di restrizione II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s. m. e. i. la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

- a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;
- b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle soles delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% ( vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA)
- d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
- e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

### **COMPETIZIONI DI PESCA SPORTIVA**

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

- a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);

- b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;
- c) sarà vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
- d) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

### **ATTIVITA' AGROSILVOCOLTURALI**

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del Regolamento (UE)2023/594:

- a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) per territorio;
- b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesco delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

### **MONITORAGGIO AMBIENTALE E FAUNISTICO**

- a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

### **RICERCA DI FUNGHI [E TARTUFI]**

Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

- a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
- b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
- c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;
- d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
- e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;
- f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, come da allegato n. 4 alla presente Ordinanza;

### **MANIFESTAZIONI RELIGIOSE**

Spetta al Sindaco, quale Autorità Sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, é obbligatorio:

- a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le Manifestazioni Religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione Civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario) per territorio;
- b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
- d. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
- e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
- f. che il Comune individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di

disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

- g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;
- h. rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;
- i. che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 alla presente ordinanza.
- j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;
- k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
- l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- n. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di Associazioni, Pro Loco e/o Protezione Civile.

### **ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO NEI BOSCHI**

Spetta al Sindaco, quale Autorità Sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, é obbligatorio:

- 1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area Campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione Civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario) per territorio.



Al termine di ogni battuta dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
4. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
6. che il Comune individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;
8. che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 della presente ordinanza.
9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;
10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda
  - a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA,
  - al lavaggio degli indumenti utilizzati;
12. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale.

## **AREE PICNIC**

Qualora l'Area Picnic sia gestita dal Comune, Ente Parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto,

si ritiene possibile lo svolgimento dell'attività di Aree Picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficoltà all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario) per territorio.

Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. che l'accesso all'Area Picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);
3. che l'accesso all'Area Picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;
4. che il pubblico partecipante non esca all'Area Picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratici alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
5. che il Comune/Ente Parco/privato individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;
6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;

Spetta al Sindaco emanare apposita Ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'Area Picnic.

## **TRANSUMANZA/ALPEGGIO**

- Spetta al Sindaco, quale Autorità Sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza;

b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale ed è gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) per territorio;

- Spetta al Servizio Veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA.

Procedura: l'allevatore dovrà effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio Veterinario di destino.

Nel corso delle attività, inoltre, si rammenta che dovrà essere segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).

#### **ALTRE ATTIVITA' ALL'APERTO**

Per qualsiasi altra attività all'aperto/manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione non già prevista nei punti precedenti sarà cura dell'ACL verificare i necessari requisiti di biosicurezza.

### ALLEGATO 3

## **LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.**

L'area della ZR II è suddivisa in due fasce:

A. dal confine esterno non inferiore a 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di 3 cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;

B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orografiche particolari, sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali, quali ad esempio abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di 3 cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;

Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalità previste per la fascia B.

I Comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (e s.m.i.) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai Comuni i cui territori rientrano per più della metà della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto.

Tali elenchi sono resi disponibili dalle Regioni tramite gli Osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) e al Commissario Straordinario alla PSA.

## ALLEGATO 4 PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE

### **Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)**

Il presente Protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai Comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni.

La peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e che è in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso.

Non è trasmissibile agli esseri umani ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attività antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attività di campo.

Il virus è noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e può rimanere vitale anche fino a 100 giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature.

Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo virus può effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.

A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana ENCI collabora come previsto dalla Convenzione con il Commissario straordinario PSA per le attività di informazione dei Comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessità di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese.

### **Prevenzione**

La malattia si diffonde per:

- **Contatto diretto** (via oro nasale, contatto tra animali infetti)

Le zecche molli tipo Ornithodoros sono vettrici capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico

- **Contatto indiretto:** La trasmissione indiretta può avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus, **fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone.**

Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga da aree in cui la malattia è presente e può, di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali:

- disinfezione di veicoli
- profilassi antiparassitaria contro le zecche
- Non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale
- Smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici

- Non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali
- Informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto
- **Per i conduttori cinofili:** pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio.

## **PROCEDURE DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLE PROVE DI LAVORO COMITATI ORGANIZZATORI**

Con la "dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA" i Comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il Protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Il responsabile del Comitato organizzatore può indicare il Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che può anche coincidere con il responsabile della stessa).

### **CONCORRENTI**

Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il Protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

## **PARTECIPANTI A QUALSIASI TITOLO CHE PROVENGONO DA ZONE RIENTRANTI NELLE AREE INFETTE O NELLE AREE DI SORVEGLIANZA:**

L'accesso alla prova è consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta.

Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantirà comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione

- che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei 5 GG precedenti alla prova
- di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti

**Pulizia e disinfezione:** le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc.

## **ELENCO DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Complesso potassio perossimonsolfato+acido	malico+acido	sulfamico
+dodecilsulfonato+sodio esametafosfato ( <b>Virkon S</b> )	<b>1%</b>	
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti		
Idrossido di Sodio ( <b>Soda Caustica</b> )	<b>2%</b>	
Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m3, pH 10,4 -12)		
Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	<b>40%</b>	
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili		
Ortofenilfenolo ( <b>Environ D</b> )	<b>1%</b>	
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti		
Lysol	5%	
Camion, divise da lavoro, oggetti vari		

(fonte “Manuale operativo pesti suine MINISTERO DELLA SALUTE Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

Ipoclorito di Sodio 1%

Fonte: Effectiveness of Chemical Compounds Used against African Swine Fever Virus in Commercial Available Disinfectants Malgorzata Juszkiewicz \* , Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Woźniakowski Department of Swine Diseases, National Veterinary Research Institute, Partyzantów 57 Avenue, 24-100 Puławy, Poland

**NOTA BENE**

- Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso
- Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono più efficaci (in alcuni casi ciò è visibile con un viraggio di colore)

### **LAVAGGIO DEI CANI**

Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);

### **LAVAGGIO E DISINFEZIONE ATTREZZATURA PER LA CONDUZIONE DEI CANI**

La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (ELENCO DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA).

## ALLEGATO 5

**Procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI per manifestazioni con numero di persone superiori a 20.**

La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione esaustiva delle attività e di un progetto dettagliato delle misure di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovrà essere indirizzata al Comune in cui avrà luogo la manifestazione.

Il Comune provvederà ad inoltrare tale richiesta e la relativa documentazione all' Autorità Competente Locale (ACL) – Servizi Veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che dovrà essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo pec.

Sarà cura dell' Autorità Comunale trasmettere al Commissario Straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformità alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec [cspsa@postacert.sanita.it](mailto:cspsa@postacert.sanita.it).

L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/eventi/attività nelle zone di restrizione sarà rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere favorevole dell'ACL e del Commissario Straordinario alla PSA.



Al Comune .....

**OGGETTO: [Inserire titolo dell'iniziativa]**

Descrivere sinteticamente il motivo della richiesta, esplicitando le misure di biosicurezza e le valutazioni tecnico discrezionali da presentare al Comune interessato e alle Autorità Competenti Locali ai fini dell'autorizzazione<sup>1</sup>.

---

---

---

---

---

---

Per completezza informativa dovranno essere allegati:

- Planimetria dell'iniziativa e Relazione Generale/Progetto<sup>2</sup>;
- Atto costitutivo dell'Ente promotore, Statuto, Verbale di nomina del legale rappresentante/Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'Associazione \_\_\_\_\_;
- Progetto concernente le misure di biosicurezza adottate ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.5 del Commissario Straordinario alla PSA (vedasi allegato 1 al presente modulo).

---

<sup>1</sup> Indicare il soggetto proponente, la tipologia dell'iniziativa, carattere, organizzazione, durata, luogo dello svolgimento, gli attori interessati ed ogni altra informazione utile ai fini dell'autorizzazione. La Relazione/Progetto deve riportare nel dettaglio le misure e i requisiti di accesso all'area interessata, l'indicazione dei percorsi, della capienza dell'area oggetto della manifestazione, indicazioni circa la suddivisione della zona, il piano antincendio e di gestione dell'emergenza.

**ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5\_2023 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI.**

**IL RICHIEDENTE**

Il/La sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.Iva \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

E-Mail/Pec \_\_\_\_\_

Data presentazione istanza \_\_\_\_\_

Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Le dichiarazioni di cui alla presente richiesta, ivi compresa la veridicità della documentazione allegata, sono rese dal Legale Rappresentante o dal Responsabile dell'Associazione \_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

I dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

## ALLEGATO 6



COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

**Piano Straordinario di catture,  
abbattimento e smaltimento  
dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni  
Strategiche per l'Elaborazione dei Piani  
di Eradicazione nelle Zone di  
Restrizione da Peste Suina Africana  
(PSA).**

**2023-2028**

Firmato digitalmente da:  
Vincenzo Caputo  
Data: 03/08/2023 13:37:32

## Sommario

Contesto normativo di riferimento .....	3
Premessa.....	5
Introduzione .....	5
Metodologia .....	7
Suddivisione delle regioni in classi di criticità.....	7
Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021 .....	8
Piano di prelievo per Regione .....	10
Indicazioni tecniche .....	12
Indicazioni tecniche riguardanti l’attuazione del piano proposto .....	12
Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).....	15
Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA .....	15
Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento .....	15
Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini .....	15
Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti.....	16
Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.....	16

## **Contesto normativo di riferimento**

---

Di seguito sono indicati i riferimenti alle principali norme generali che regolano il Piano straordinario delle catture, degli abbattimenti e dello smaltimento:

- Legge 7 aprile 2022, n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”.
- D.L. 22 giugno 2023 n. 75, art. 29 “Misure di contrasto alla peste suina africana”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-05-2023);
- Ordinanza 12 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. ...del...)”;
- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorità competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);
- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
- Documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African swine fever for the EU*»;

- Documento di indirizzo tecnico del Ministero della Salute, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste «Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione»;
- Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- Resoconti delle riunioni del Gruppo Operativo degli esperti di cui al Decreto Legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”.

---

## Premessa

---

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia rappresenta un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e la necessità, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, anche di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al.*, 2017; Croft *et al.*, 2020; Vetter *et al.*, 2020; Ko *et al.*, 2023<sup>1</sup>) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

Se si considera che il numero di cinghiali stimati in Italia si attesta verosimilmente intorno a 1.000.000 - 1.500.000 di capi (stima approssimativa su dati ISPRA), volendo perseguire l'ipotetico obiettivo della rimozione di circa l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, risulterebbe necessario come minimo un incremento del numero di cinghiali prelevati annualmente di circa il 150% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021 (n=312.676; Sardegna esclusa).

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione effettiva dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (d'ora in avanti PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di circa 600.000 cinghiali, da rimuovere nel primo anno di attività, prevedendo un incremento del 96% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021. Il piano ha validità quinquennale e l'entità del prelievo sarà rimodulata annualmente, così da poter garantire, anche successivamente, il mantenimento di una pressione di prelievo elevata sulle popolazioni.

---

## Introduzione

---

L'obiettivo del Piano Straordinario, redatto ai sensi del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, è la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche,

---

<sup>1</sup> Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. *Ecological Modelling*, 365: 106-118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005>. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. *PLoS ONE* 15(9): e0238429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429> Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. *Sci Rep*, 10, 7298. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9> Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modeling. *Animals*; 13(2): 298. <https://doi.org/10.3390/ani13020298>



coerentemente con i principi espressi nel documento tecnico “Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”, redatto dai Ministeri della Salute, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,

- Il Piano straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante attività venatoria e attività di controllo ai sensi dell’art. 19, c.2 e 19-ter della L. n. 157/92), redatto ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), lettere b)-c) del Decreto Legge n.75/23, ha valenza sull’intero territorio nazionale indenne da peste suina africana, esclusa l’intera regione Sardegna.
- Il presente Piano ha validità quinquennale ed è attuato attraverso l’attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l’attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91.
- L’entità del Piano sarà rimodulata annualmente (sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati) dalle Regioni e l’aggiornamento sarà approvato dal Commissario.
- Le Regioni hanno l’obbligo di monitorare le attività e di redigere con cadenza trimestrale apposita rendicontazione al Commissario Straordinario.

## Metodologia

### *Suddivisione delle regioni in classi di criticità*

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2022 (cfr Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo" [https://www.vetinfo.it/j6\\_statistiche/index.html#/](https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/index.html#/)).

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpate in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei **danni all'agricoltura**, dichiarati nel triennio 2019-2021. Tali valori sono stati accorpate in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2019-2021
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della Peste Suina

Africana (PSA) nel proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano, per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di “criticità” che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di “**criticità complessiva**” delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia).

**Tabella 1 - Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).**

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	3
Valle d'Aosta	1	1	1	0	3
Bolzano	1	3	0	0	4
Puglia	2	1	3	0	6
Molise	2	2	3	0	7
Friuli V. G.	4	2	2	0	8
Sicilia	3	2	3	0	8
Marche	4	3	4	0	11
Toscana	4	3	4	0	11
Umbria	4	3	4	0	11
Veneto	5	4	2	0	11
Abruzzo	3	4	6	0	13
Basilicata	3	2	5	5	15
Liguria	1	1	3	10	15
Emilia Romagna	5	2	4	5	16
Calabria	3	5	4	10	22
Lazio	2	5	5	10	22
Lombardia	6	3	4	10	23
Campania	3	5	5	10	23
Piemonte	5	2	6	10	23

### *Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021*

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva (braccata/girata/a singolo), in caccia di selezione e attività di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel triennio 2019-2021.

Considerato che il numero dei capi abbattuti annualmente può andare incontro a fluttuazioni molto rilevanti, in relazione all'andamento della produttività delle popolazioni (anch'esse fluttuanti in relazione alla disponibilità alimentare e alle condizioni meteo), si è preferito lavorare sui valori medi di un triennio (dal 2019 al gennaio 2022) così da avere un quadro più reale del numero di capi abbattibili. Al riguardo, preme evidenziare che durante i periodi

di restrizione della mobilità legati alla pandemia da COVID-19 il prelievo dei cinghiali in Italia è risultato complessivamente in linea con gli anni precedenti.

Di seguito (Tab. 2) si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati, sul periodo 2019-2021, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

**Tabella 2 – Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel periodo 2019-2021. L'ultima colonna (in grigio chiaro) contiene i valori utilizzati per definire l'incremento dei prelievi proposto nel Piano straordinario delle catture.**

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)	somma della media prelievi in caccia di selezione e controllo (2019-2021)
Trento	3	682	---	---	682	682
Valle d'Aosta	3	760	373	80	308	388
Bolzano	4	10	---	---	10	10
Puglia	6	417	297	---	119	119
Molise	7	4.608	4.373	235	---	235
Friuli V. G.	8	4.154	916	2.915	323	3.238
Sicilia	8	1.720	1.608	---	112	112
Marche	11	17.291	13.832	1.209	2.250	3.458
Toscana	11	81.575	62.165	9.212	10.198	19.410
Umbria	11	21.855	18.630	256	2.969	3.225
Veneto	11	6.374	1.127	664	4.583	5.247
Abruzzo	13	12.815	8.434	1.981	2.401	4.381
Basilicata	15	12.783	9.751	1.402	1.630	3.032
Liguria	15	19.736	18.337	150	1.249	1.398
Emilia Romagna	16	31.067	22.850	4.515	3.702	8.217
Calabria	22	19.225	15.290	2.467	1.468	3.935
Lazio	22	23.670	20.586	1.460	1.624	3.084
Lombardia	23	12.987	5.358	4.756	2.873	7.629
Campania	23	12.293	10.468	92	1.733	1.824
Piemonte	23	28.655	19.553	1.711	7.391	9.102
	<b>TOTALE</b>	<b>312.676</b>	<b>233.949</b>	<b>33.104</b>	<b>45.623</b>	<b>78.727</b>

---

## Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare la proposta di piano di prelievo per Regione come riportato nella seguente Tabella 3, coerentemente con il documento tecnico “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il documento “*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*” (DG SANTE/7113/2015 – Rev 12) e del documento “*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity*” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2019 - FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC).

Nello specifico, al fine di definire il Piano di prelievo e coerentemente con l'obiettivo di incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, secondo quanto suggerito dai documenti tecnici dell'UE, e operare una gestione in armonia con la conservazione delle specie non *target*, si è optato per aumentare significativamente (oltre il 200%) l'entità degli animali abbattibili con metodi selettivi (caccia di selezione e controllo) e prevedere un contenuto incremento (poco meno del 40%) dell'entità del prelievo da conseguire attraverso la caccia collettiva.

Si evidenzia che il prelievo da realizzarsi in attività venatoria rappresenta complessivamente quasi il 74% (453.800 capi) del prelievo complessivo previsto (612.000).

Tale scelta si fonda sulla presenza di evidenti margini di incremento del prelievo con i metodi selettivi, pur nella varietà delle situazioni che caratterizzano gli specifici contesti regionali. Un'attività di controllo più intensa e sistematica di quella condotta attualmente, realizzata coerentemente su tutto il territorio, aree protette comprese, per esempio attivando un'intensa attività di cattura, permette di conseguire certamente un incremento rilevante del numero di cinghiali rimossi dal territorio. Parallelamente, l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minor numero di cinghiali.

Diversamente, si è ritenuto che il prelievo in caccia collettiva non può essere incrementato oltre il 40%.

Tutto ciò premesso, le diverse forme di prelievo devono essere incentivate tenendo in considerazione il contesto in cui si opera, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione numerica dei cinghiali sull'intero territorio regionale, comprese le aree protette e non venabili. In particolare, nelle aree ad elevato rischio di introduzione PSA e, pertanto, definite ai sensi del presente piano come non vocate alla presenza del cinghiale (zone urbane e/o ad elevata antropizzazione e zone ad elevata densità suinicola, come da mappe del rischio individuate nei PRIU), la pressione di prelievo deve avvicinarsi il più possibile all'obiettivo del 100%, raggiungibile anche attraverso l'incentivazione delle modalità operative previste, ad opera degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e degli altri soggetti incaricati

**Tabella 3** – Piano di prelievo proposto (in rosso), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione (in verde) e l'attività di controllo (in azzurro). È riportato l'incremento percentuale rispetto ai prelievi medi complessivi realizzati nel periodo 2019-2021.

Regione	Classe CRITICITÀ complessiva	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92)	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3			1,500	<b>1,500</b>
Valle d'Aosta	3	600	700	700	<b>2,000</b>
Bolzano	4			non definibile	
<b>Puglia</b>	6	1,000	1,000	2,000	<b>4,000</b>
<b>Molise</b>	7	6,000	1,500	3,000	<b>10,500</b>
<b>Friuli V. G.</b>	8	1,100	5,000	3,000	<b>9,100</b>
<b>Sicilia</b>	8	5,000	1,500	3,000	<b>9,500</b>
<b>Marche</b>	11	19,000	9,000	14,000	<b>42,000</b>
<b>Toscana</b>	11	75,000	18,000	20,000	<b>113,000</b>
<b>Umbria</b>	11	24,000	10,000	10,000	<b>44,000</b>
<b>Veneto</b>	11	1,400	4,000	8,000	<b>13,400</b>
<b>Abruzzo</b>	13	14,000	6,000	8,000	<b>28,000</b>
<b>Basilicata</b>	15	15,000	6,000	6,000	<b>27,000</b>
<b>Liguria</b>	15	23,000	7,000	12,000	<b>42,000</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	16	28,000	12,000	12,000	<b>52,000</b>
<b>Calabria</b>	22	23,000	10,000	10,000	<b>43,000</b>
<b>Lazio</b>	22	28,000	10,000	10,000	<b>48,000</b>
<b>Lombardia</b>	23	7,000	10,000	10,000	<b>27,000</b>
<b>Campania</b>	23	18,000	10,000	10,000	<b>38,000</b>
<b>Piemonte</b>	23	28,000	15,000	15,000	<b>58,000</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>317,100</b>	<b>136,700</b>	<b>158,200</b>	<b>612,000</b>

---

## Indicazioni tecniche

In generale, pur evidenziando che i numeri proposti per la caccia di selezione e il controllo appaiono ambiziosi, stanti gli attuali assetti organizzativi nonché la generalizzata mancanza di operatori adeguatamente specializzati e di strumenti idonei per le catture e gli abbattimenti, si ritiene che l'attuazione delle seguenti indicazioni tecniche potrà rendere le attività più efficienti e più efficaci.

### *Indicazioni tecniche riguardanti l'attuazione del piano proposto*

Considerato l'obiettivo prioritario di ridurre rapidamente le presenze,

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare i propri piani regionali (PRIU) e la programmazione dell'attività di caccia e controllo al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo indicati nel presente Piano straordinario. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotteranno i nuovi PRIU, ai sensi della L. n. 29/2022, approvati dal Commissario e dal Centro di referenza nazionale per la peste suina;
- le autorità e i soggetti competenti assicurano l'ordine pubblico durante le attività di depopolamento a tutela degli operatori e si adoperano per stipulare idonee convenzioni con le compagnie di assicurazione per tutelare gli operatori da eventuali danni e rischi derivanti dalle attività di depopolamento (es. spese veterinarie);
- gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre); il basso disturbo ambientale della caccia di selezione offre la possibilità di operare prelievi anche nelle stagioni sensibili (riproduzione e cure dei piccoli) per le specie non target e, soprattutto, nel periodo (febbraio-maggio) in cui è fortemente suggerito l'incremento degli abbattimenti per limitare le nascite in questa specie;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia di selezione e per comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per gli operatori e i cani coinvolti in attività di girata e prelievo con mute ridotte; l'abilitazione dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. d) e e)];
- le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette implementano, anche sfruttando eventuali strumenti già esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), un "Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale" che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di depopolamento, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e) dell'art. 2 della L. n. 29/2022, così come modificato dall'art. 29 del D. L. 22 giugno 2023 n. 75 e dell'art. 2 dell'Ordinanza del commissario Straordinario n. 4 dell'11 luglio 2023
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono realizzare una rilevante intensificazione dell'attività di controllo da attuarsi su tutto il territorio (compresi i fondi agricoli, le aree protette ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92, le aree di demanio, i fondi chiusi, gli istituti di gestione privati), con il personale e gli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste);

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale d'Istituto per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo mediante catture, realizzare la formazione e la specializzazione di agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo;
- le aree protette nazionali e regionali devono adeguare le attività di prelievo (cattura, prelievo selettivo, girata) in controllo nei territori di competenza, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono garantire l'istituzione di Gruppi Operativi Territoriali (GOT) con funzione di affiancamento e supporto alle attività territoriali, individuando al proprio interno un medico veterinario di comprovata esperienza in materia di PSA, in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordinanza n. 4/2023;
- i GOT definiscono specifici indicatori quantitativi del raggiungimento dei risultati previsti (es. depopolamento, formazione degli operatori, arruolamento del personale, biosicurezza degli allevamenti, gestione degli impatti creati dalla specie, creazione di strutture per la filiera delle carni), così da facilitare la valutazione annuale dell'attuazione del piano;
- i GOT per i diversi ambiti di gestione (aree protette, ATC, CAC e Istituti faunistici privati) elaborano la ripartizione del piano di prelievo, definiscono le tecniche di intervento e realizzano il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prioritario prelievo di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti pubblici di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano la rotazione delle aree di caccia assegnate alle squadre;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti privati di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/006/2023;
- i GOT, a cui afferisce il personale tecnico degli Enti Parco (regionali e nazionali) e dell'assessorato competente per le aree protette regionali, verificano l'attuazione degli interventi nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/06/2023;
- i GOT assumono la qualifica di soggetti attuatori, sia a livello regionale che a livello provinciale e territoriale, prevedendo tutte le figure atte al Piano Straordinario di depopolamento e d'intesa con le autorità competenti locali (ACL) utilizzano tutti i soggetti, compresi i bioregolatori e le polizie provinciali, per le azioni di campo;
- i comandi militari, qualora la presenza di cinghiali sia individuata nei siti di competenza, concordano con il Commissario appositi protocolli di intervento, definiti con il supporto tecnico dei GOT, per tutte le azioni da porre in essere al fine di contribuire proporzionalmente al conseguimento dell'obiettivo annuale di prelievo previsto;
- coerentemente con quanto indicato sia nel documento tecnico "*Gestione del cinghiale e peste suina africana*."
- *Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*" sia nel "*Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*", le Regioni e gli altri soggetti competenti, emanano gli opportuni atti o disposizioni finalizzati ad assicurare un'adeguata incentivazione del prelievo di femmine e piccoli;
- le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del "Piano straordinario di controllo della fauna" - Decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno;



- le aree ricomprese in un raggio di 15 km dai distretti suinicoli<sup>2</sup> di maggiore rilevanza sono da considerarsi aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Le regioni devono individuare tali aree non vocate e inserirle all'interno dei PRU, per poi fornire adeguata rendicontazione sui risultati conseguiti anche, nello specifico, in queste aree non vocate;
- lo smaltimento delle carcasse rappresenta un elemento cruciale del processo e pertanto è opportuno che tutti i livelli istituzionali collaborino a trovare soluzioni idonee per affrontare questa problematica prevedendo soluzioni efficienti sia in condizioni di assenza della PSA sia, e ancor più, in condizioni di emergenza; in caso di impossibilità a rimuovere cinghiali e/o ibridi abbattuti o ritrovati morti, i cacciatori e gli operatori deputati al controllo, possono procedere con l'interramento, sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL);
- le Regioni, in ottemperanza all'art. 2, c.2, lett b) del D.L. 9/22 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 75, devono munirsi di almeno un centro di stabulazione temporanea, ove ricoverare per un massimo di 60 giorni i cinghiali catturati nei siti in cui non è possibile procedere direttamente all'abbattimento. Successivamente, gli animali devono essere abbattuti in loco e poi portati rapidamente ad un centro di lavorazione carni autorizzato o a un centro di sosta, dove la carcassa verrà trattata per la commercializzazione, oppure trasportati vivi verso tali strutture, purché situate entro i confini provinciali. Vista la situazione epidemiologica tale adempimento è previsto entro il 2023;
- le Regioni, coerentemente con quanto indicato nel punto precedente, con il paragrafo 3.1.13 del “*Piano straordinario di controllo della fauna*”, e con l'Ordinanza del commissario alla peste suina n. 4/2023, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Reg. 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione di un ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano stesso, nonché di contrastare la vendita illegale e offrire ai cacciatori un introito possibile derivante dalla vendita degli animali abbattuti;
- le Regioni e gli enti gestori delle aree protette possono devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del piano, anche al fine di evitare sprechi alimentari di proteine animali nobili;

---

<sup>2</sup> Ogni regione deve individuare sul proprio territorio i distretti suinicoli di maggiore rilevanza, sulla base della densità di allevamento e di popolazione suinicola, ma anche sulla base di una valutazione economica e sociale o per ragioni di pregio genetico delle razze autoctone in relazione a contesti di valorizzazione del territorio.

## Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).

---

- Ai fini della elaborazione dei Piani di Eradicazione per PSA, che ogni Regione è tenuta a redigere in caso di presenza della malattia sul proprio territorio, vengono individuate sei azioni strategiche. Per ciascuna delle azioni di seguito riportate devono essere individuati e descritti opportuni indicatori, ai fini del monitoraggio degli obiettivi operativi. I GOT assumono la qualifica di soggetti attuatori territoriali nei territori soggetti a cluster di infezione da PSA e possono richiedere al Commissario Straordinario l'affiancamento territoriale per le azioni da intraprendere, in condizioni di particolare complessità.

### *Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA*

#### **1.1 - Affidamento della ricerca attiva alle Autorità Competenti Locali, operatori specializzati**

È indispensabile incrementare le attività di ricerca attiva ed organizzata di carcasse di cinghiali nelle ZR, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare l'andamento della malattia e al contempo di eliminare dal territorio le carcasse infette. A tal fine è essenziale il ricorso ad unità cinofile specificatamente formate e abilitate dall'ENCI, che possono efficacemente supportare la ricerca e il ritrovamento di carcasse e resti di cinghiali, nonché laddove le condizioni di copertura vegetazione lo permettano, il ricorso a droni dotati di termocamera per un monitoraggio a più ampia scala del territorio.

### *Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento*

#### **2.1 Operazioni di depopolamento con Bioregolatori e smaltimento carcasse comprese procedure di interrimento in loco aree zone restrizione**

Cattura ed abbattimento della specie cinghiale nelle ZR, in completa biosicurezza, al fine di creare il “vuoto sanitario” attorno alle aree di circolazione virale e impedire la diffusione della malattia. Tali attività devono essere condotte nell'ambito di una precisa strategia di eradicazione che comprenda, laddove possibile, il contenimento delle popolazioni infette prima di effettuare le operazioni di abbattimento.

#### **2.2 Filiera alimentare della selvaggina**

È opportuno creare le condizioni per una filiera commerciale della selvaggina a partire dal cinghiale che vada dal prelievo venatorio al prodotto finito disponibile per la grande distribuzione passando per stabilimenti di macellazione e lavorazione sotto il controllo veterinario. Questa filiera permetterebbe di valorizzare le carcasse derivanti dal depopolamento oggetto del presente piano e si potrebbe ipotizzare di immettere una parte del prelievo venatorio condotto per motivi di selezione nei circuiti caritativi e della beneficenza.

### *Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini*

#### **3.1 Attivazione di misure per l'incremento della biosicurezza negli allevamenti suini**

Installazione di bio-barriere di contenimento negli allevamenti suinicoli. Oltre alle misure di biosicurezza tipiche di ogni allevamento, è opportuno individuare misure di biosicurezza basate sull'analisi del rischio e sulle caratteristiche produttive di ogni territorio.

#### **3.2 – Apertura di punti di macellazione designati, centri di lavorazione selvaggine, centri di raccolta, case di caccia**

Apertura di punti di macellazione designati. L'attività di abbattimento dei suini domestici nelle ZR deve prevedere la possibilità di macellare i capi e di poter quindi commercializzare le carni e i loro sottoprodotti, in caso di conferimento dei capi in macelli designati. Questo fattore è senz'altro importante e potrebbe rappresentare una criticità in caso di emergenza legata alla presenza di PSA in distretti ad alta densità di allevamenti suinicoli.

### **3.3 – Formazione e informazione**

Attivazione di corsi di formazione per gli operatori del settore agroalimentare relative alle modalità di applicazione delle misure di biosicurezza e utilizzo del sistema CLASSYFARM;

*Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti*

#### **4.1 Posizionamento Barriere Contenimento PSA per norme Biosicurezza allargate**

È auspicabile il posizionamento di barriere preventive nell’ottica del contenimento delle popolazioni infette a protezione di territori ad alta densità di allevamenti intensivi. Tali barriere possono essere installate secondo tracciati identificati in base ad analisi del rischio e modelli predittivi che indentifichino reali pericoli di introduzione dell’infezione all’interno di questi territori.

#### **4.2 Trappole e sistemi di cattura temporanei**

Dotarsi di attrezzature per la verifica della presenza dei cinghiali sul territorio (droni, fototrappole, telecamere), sistemi di cattura, mezzi speciali (pick-up) servizi per la rimozione di carcasse in aree impervie. Costruzione di Recinzioni di Contenimento per frazionare il territorio, a protezione delle aree interessate dai nuovi casi.

#### **4.3 Manutenzione delle barriere**

Riparare i danni causati dagli animali selvatici, da agenti atmosferici e naturali e da atti di vandalismo in accordo con i Comuni interessati dal passaggio delle Reti di contenimento PSA.

#### **4.4 Formazione e informazione**

È necessario predisporre una campagna di comunicazione con l’obiettivo di promuovere, informare e sensibilizzare gli stakeholders sullo scopo delle barriere di contenimento PSA, a tutela delle attività produttive e dell’incolumità dei cittadini.

*Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.*

#### **5.1 – Comunicazione ai portatori di interesse**

Avvio di una campagna informativa sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini, attraverso corsi di formazione, cartellonistica e campagne social;

#### **5.2 – Gestione dei rifiuti**

Promuovere una politica di gestione dei rifiuti tesa alla pronta rimozione degli stessi o comunque a renderli non accessibili ed attrattivi per gli animali selvatici. Tale indicazione vale soprattutto per i rifiuti di tipo organico e che contengono rifiuti alimentari.

*Azione Strategica 6: metodi alternativi di contenimento della specie*

#### **6.1 – Progetti di sperimentazione di metodi alternativi di contenimento della specie**

Le autorità competenti e gli istituti di ricerca potranno individuare metodi alternativi di contenimento della specie che possano raggiungere gli obiettivi di depopolamento in forma non cruenta. Tali metodi potranno essere applicati anche in forma sperimentale in aree delimitate e nell’ambito di progetti organizzati.

Il Commissario Straordinario alla Peste suina africana

*Prof. Vincenzo Caputo\**

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.